

Verbale di accordo ai sensi dell'art. 22, parte terza, CCNL per i Quadri direttivi e per il personale delle Aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane - Processo di Fusione e accesso alle prestazioni di cui al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo

Il giorno 28 aprile 2017, presso i locali della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo, in Milano, Via Decorati al Valor Civile 15, si sono riuniti:

- La **Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago - Società Cooperativa**, rappresentata da una Delegazione Aziendale composta dal Direttore Generale, Sig. Giorgio Beretta, munito dei necessari poteri alla firma del presente accordo, e dal Responsabile del personale, Sig. Graziano Sanvito (di seguito, per brevità, BCC di Carugate e Inzago o BCC incorporante);
- La **Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni - Società Cooperativa**, rappresentata da una Delegazione Aziendale composta dal Direttore Generale, Sig. Marco Ricci, munito dei necessari poteri alla firma del presente accordo, e dalla Responsabile del personale, Sig.ra Claudia Aste (di seguito, per brevità, BCC di Sesto San Giovanni o BCC incorporanda);

entrambe assistite dalla Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo rappresentata dal Vicedirettore vicario, Sig. Domenico Borella, e dalla Responsabile del servizio relazioni sindacali, Sig.ra Maria Melidona;

e

le Organizzazioni Sindacali

- **FIRST - CISL**, rappresentata dal Sig. Antonio Severgnini;
- **FISAC - CGIL**, rappresentata dai Sigg. Diego Frazzini, Raffaella Galli
nonché

le **R.S.A.** costituite nell'ambito delle seguenti OO.SS.

FISAC - CGIL, Sig. Fiorenzo Mandelli;
della Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago;

FIRST - CISL, Sig. Norberto Uselli;
della Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni;

di seguito congiuntamente le "OO.SS."

per procedere all'esame degli aspetti relativi al processo di fusione per incorporazione della BCC di Sesto San Giovanni nella BCC di Carugate e Inzago.

PREMESSO CHE

- a) La BCC di Carugate e Inzago e la BCC di Sesto San Giovanni, rispettivamente con lettere del 27 marzo u.s., hanno inviato alle competenti strutture degli Organismi Sindacali l'informativa prevista dalla normativa di legge e contrattuale (art. 47 della legge 428 /90; art. 22, parte terza, CCNL di categoria) con riguardo al processo di fusione per incorporazione della BCC di Sesto San Giovanni nella BCC di Carugate e Inzago;
- b) con detta informativa, le banche hanno comunicato che dal processo aggregativo scaturiranno diverse sovrapposizioni di funzioni; e che anche dopo le opportune riallocazioni mediante il ricorso agli strumenti legislativi e contrattuali a disposizione, risulterà in eccesso un numero di risorse quantificabile, in una prima fase, in 15 unità;
- c) in relazione a detti esuberi, la nuova Banca risultante dal processo di fusione, denominata Banca di Credito Cooperativo di Milano (in seguito, per brevità, BCC di Milano), intende attuare un piano di prepensionamenti su base volontaria mediante il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di



Solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo, per 15 unità;

- d) le Parti, al fine di attenuare gli impatti della riduzione degli organici, concordano di attivare il ricorso volontario alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del Fondo di Solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo, dei dipendenti in possesso dei requisiti di accesso, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 82761/2014;
- e) BCC di Milano, per favorire la standardizzazione dei processi, il passaggio di competenze, prevede di effettuare un articolato programma formativo, con caratteristiche di riconversione e riqualificazione, che coinvolgerà il personale, mediante corsi formativi specialistici e manageriali.
- f) per il finanziamento del programma formativo la Banca intende richiedere l'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto Interministeriale 82761/2014.

Nel corso dell'odierno incontro sono stati approfonditi, esaminati e discussi i motivi del processo di fusione, le conseguenze giuridiche economiche e sociali per i lavoratori, gli impatti organizzativi e le ricadute sul personale, come da lettere di avvio della procedura da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte.

Tutto ciò premesso a costituire parte integrante ed essenziale del presente Accordo, in ordine al processo di fusione le banche evidenziano quanto segue.

La fusione si realizzerà per incorporazione della BCC di Sesto San Giovanni nella BCC di Carugate e Inzago, con cambio di denominazione della banca incorporante in Banca di Credito Cooperativo di Milano.

L'operazione di fusione è finalizzata a dar vita ad una struttura ancora più solida e con maggiori capacità competitive, senza far venire meno la caratteristica peculiare e irrinunciabile delle banche di credito cooperativo di essere strumenti attivi di promozione e sviluppo delle proprie specifiche comunità di insediamento territoriale.

A livello di organigramma e di configurazione della rete distributiva, la struttura che verrà adottata dalla nuova banca sarà quella della BCC incorporante.

Le filiali della nuova Banca saranno inizialmente 50, mentre i comuni di competenza territoriale saliranno a 124, con la sovrapposizione nei comuni di Segrate, Milano e Monza.

Nell'ottica di consolidamento e di efficientamento della rete, è prevista la chiusura degli sportelli in sovrapposizione nonché di quelli non sufficientemente produttivi in termini di reddito e con basso potenziale di crescita.

Nei mesi immediatamente successivi alla data di efficacia della fusione si provvederà alla chiusura di 3 sportelli: quello di Segrate della BCC di Sesto, siccome in sovrapposizione con quello della BCC di Carugate e Inzago; di Sant' Agata e di Monza Centro della BCC di Carugate e Inzago, per ragioni di insufficiente produttività e basso potenziale di crescita.

La chiusura di questi tre sportelli non comporterà conseguenze sul piano occupazionale: il relativo Personale, pari a 7 unità complessive, verrà assegnato, nel rispetto dell'equivalenza delle mansioni, presso filiali vicine per quanto possibile.

La forza lavoro della nuova realtà sarà di 423 risorse con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le risorse di direzione centrale della BCC incorporanda, liberatesi a seguito della fusione saranno in parte (circa il 40%) assegnate negli uffici centrali svolgendo, ove possibile, mansioni coerenti con le professionalità maturate e comunque nel rispetto della normativa di Legge vigente. Le restanti saranno riorientate nell'area

vendite, rafforzando la vasta rete commerciale. Per dette risorse, ove necessario, verrà previsto un percorso di riqualificazione professionale.

Le risorse già impiegate nelle unità di rete, in questa prima fase, manterranno nella maggior parte dei casi l'attuale sede di lavoro.

Il rapporto di lavoro del personale delle due BCC proseguirà con la nuova banca senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c. .

Al personale della nuova banca sarà applicato, a norma dell'art. 2112, 3° comma, c.c., il CCNL per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane; il CCNL per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane; ed il Contratto Integrativo Regionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo e delle Aziende aderenti alla Federazione Lombarda.

Il numero dei contratti di lavoro part-time attualmente in essere sarà mantenuto fino alla scadenza prevista. Sarà posta particolare attenzione alle situazioni dei lavoratori appartenenti a categorie protette o destinatari della legge 104/1992.

A tutto il personale saranno applicate le condizioni bancarie agevolate previste per il personale della BCC di Carugate ed Inzago.

Per il PDR relativo all'esercizio 2017, ove spettante, le Parti concordano che lo stesso sarà erogato ai dipendenti della BCC incorporata in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l'eventuale frazione superiore a 15 giorni.

Entro 6 mesi dalla fusione gli orari di lavoro e di sportello della BCC incorporata saranno armonizzati con quelli della BCC incorporante.

Le Parti concordano l'ultrattività delle RSA attualmente costituite sino alla data del 31 dicembre 2017, fermo restando il rispetto del monte ore complessivamente spettante a ciascuna RSA ai sensi dell'art. 23 della legge 300/1970. Decorso il termine indicato, le RSA dovranno essere costituite nel numero previsto dalla normativa di Legge (art. 23 Legge 300/1970) e nel rispetto dell'art. 1 dell'Accordo nazionale sulle agibilità sindacali del 31 luglio 2014.

Pur dovendo procedere ad una necessaria riorganizzazione del personale attraverso spostamenti e facendo ricorso anche a tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente, l'orientamento di fondo sarà comunque quello di mantenere, al netto dei prepensionamenti, i posti di lavoro attuali prevedendo una riallocazione delle risorse tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali e nel rispetto della normativa di Legge vigente.

Eventuali attribuzioni a nuovi incarichi saranno accompagnate, quando necessario, da un'opportuna attività formativa.

Lo sviluppo della qualità delle risorse umane ha valore di asset strategico. In quest'ottica, la nuova Banca effettuerà una valutazione delle esperienze e competenze delle risorse, in continuità con quanto già effettuato dalla BCC di Carugate ed Inzago; ed attuerà una strategia di sviluppo e di crescita professionale attraverso corsi formativi, sia specialistici che manageriali. Saranno altresì predisposti percorsi di affiancamento e formazione allo scopo di favorire il processo di integrazione culturale e valoriale tra le banche.

Le due Banche potranno altresì disporre, nel periodo immediatamente successivo alle delibere assembleari di fusione e fino alla data di efficacia della fusione stessa alcuni distacchi in modo da agevolare l'integrazione delle risorse e poter meglio gestire eventuali situazioni particolari.

Le banche evidenziano la necessità di un'attività di armonizzazione in ordine alle diverse scelte operative effettuate sull'utilizzo del sistema informativo di base erogato da BCC SI; e quindi, la necessità di una significativa attività di formazione e di addestramento per uniformare la preparazione degli addetti.

La nuova banca proseguirà nella politica della BCC incorporante di internalizzare le attività attualmente delegate a Sinergia o altri fornitori, con l'obiettivo di ridurre i costi di struttura e rientrare in parametri di cost income più consoni.

La sovrapposizione delle strutture esistenti presso le banche comporterà la presenza di personale in esubero, quantificabile - in questa prima fase - in 15 lavoratori. Per far fronte a questa situazione, la nuova banca effettuerà una politica di riduzione del numero di dipendenti attraverso prepensionamenti su base volontaria e ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo.

Accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo (art. 5, comma 1, lett. a), D.M. n. 82761) .

Le parti si danno atto che il Piano di formazione di cui ai punti successivi è stato oggetto di specifica, dettagliata, esauriente ed utile informativa, ai sensi delle norme di legge e di contratto applicabili, alle OO.SS. ed alle rispettive RSA firmatarie del presente Accordo.

Le Parti, ciascuna per quanto di ragione, convengono che la BCC di Milano, che nascerà dalla Fusione per incorporazione della BCC di Sesto San Giovanni nella BCC di Carugate e Inzago, ricorra alle procedure previste dal Regolamento istitutivo del Fondo di Solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo (D.M. n. 82761), affinché il Fondo stesso provveda:

in via ordinaria al finanziamento dei programmi formativi del personale ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.M. 82761/2014, art. 5 lettera a), punto 1). Le Parti dichiarano espressamente che quanto sopra previsto in tema di formazione e riqualificazione professionale è strettamente funzionale alla realizzazione degli specifici obiettivi previsti dalle vigenti disposizioni.

Il piano è coerente con le esigenze di riconversione e riqualificazione professionale derivanti dalla incorporazione.

La formazione, che si svolgerà prevalentemente in aula ma anche in affiancamento e on line, si svilupperà secondo le seguenti direttrici principali.

Il piano avrà durata triennale a partire dal 1 ottobre 2017 e prevede programmi formativi finalizzati alla riconversione e riqualificazione professionale, ad aggiornare e sviluppare le competenze professionali e rafforzare una cultura manageriale in linea con gli obiettivi del "Piano industriale" della BCC di Milano.

In particolare verranno predisposti corsi di formazione nelle aree Finanza (con particolare riferimento alla *Mifid 2*), Credito e Bilancio, Assicurativa, Commerciale, di allineamento portafogli prodotti delle due banche, Innovazione e Digitalizzazione, Normativa bancaria, Sicurezza.

Inoltre verranno realizzati opportuni percorsi di affiancamento e formazione per le risorse da riqualificare anche allo scopo di favorire i processi di integrazione organizzativa, culturale e valoriale tra le banche.


La BCC comunicherà alle OO.SS. stipulanti i programmi di formazione del personale in relazione ai quali chiederà l'erogazione del Contribuito a carico del Fondo di Solidarietà, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, D.M. 82761/2014.

Le parti si danno atto che l'attività formativa concorre all'assolvimento degli obblighi formativi previsti dall'art. 63 del CCNL.

Accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo (art. 5, comma 1, lett.b), D.M. n. 82761) .

In ordine al ridimensionamento dell'organico, conseguente all'esubero di 15 risorse, che la banca intende gestire attraverso l'attivazione della procedura per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo - parte straordinaria - per l'adesione volontaria dei lavoratori ai piani di agevolazione all'esodo (D.M. n. 82761/2014), le Parti come in epigrafe rappresentate e assistite convengono quanto segue:

1) Il presente accordo ha la finalità di gestire le ricadute sul personale derivanti dal processo di fusione e riorganizzazione di cui ai punti in premessa, attraverso gli strumenti e le misure che consentano di tutelare i livelli occupazionali, escludendo il ricorso a licenziamenti collettivi;



2) Le Parti, ciascuna per quanto di ragione, convengono che la BCC di Milano, che nascerà dalla Fusione per incorporazione della BCC di Sesto San Giovanni nella BCC di Carugate e Inzago, ricorra alle procedure previste dal Regolamento istitutivo del Fondo di Solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo (D.M. n. 82761/2014), affinché il Fondo stesso provveda alle prestazioni straordinarie, ai sensi e per gli effetti art. 5, comma 1, punto b), del D.M. 82761/2014, cioè all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito nei confronti dei dipendenti volontari.

3) Le Parti concordano che la BCC di Milano darà seguito ad un piano di esodi, su base volontaria, del personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi e delle aree professionali in possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà alla data di sottoscrizione del presente accordo e che maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione (IVS/INPS) entro e non oltre il 30 giugno 2020.

4) Il programma di esodo volontario è destinato ad un massimo di 15 lavoratori; considerata la necessità di garantire la sostenibilità economica del ricorso al Fondo, è previsto un costo massimo complessivo di 2,3 milioni di euro per il finanziamento delle suddette prestazioni.

5) I lavoratori interessati potranno manifestare la loro irrevocabile volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con la costituenda BCC di Milano per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, mediante l'apposito modello di adesione (all. 1) da consegnare alla banca propria datrice di lavoro, entro la data del 30/6/2017.

6) Coloro che intendano aderire al Fondo di Solidarietà hanno l'obbligo di informazione e documentazione nei confronti dell'azienda circa la posizione assicurativa e contributiva complessiva, e dovranno produrre tale documentazione (estratto conto contributivo riportante l'indicazione della data di maturazione dei requisiti pensionistici e/o certificato ECOCERT) entro il 30 giugno 2017.

7) Il piano di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà si attuerà nel periodo compreso tra il 1° settembre 2017 ed il 31 dicembre 2017.

La banca concorderà con i lavoratori interessati la data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2017.

8) I criteri di precedenza per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà saranno regolati in funzione della maggiore prossimità di maturazione del diritto a pensione (AGO) e in caso di parità di tali requisiti si assumerà come ulteriore criterio di precedenza l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

9) Successivamente alla data del 30/6/2017 la banca comunicherà alle OO.SS. (RSA) l'esito del processo di raccolta dei modelli di richiesta volontaria di adesione.

Nel caso le adesioni dovessero superare i predetti limiti di 15 risorse o 2,3 milioni di euro, le domande in eccesso verranno mantenute in evidenza per valutare la possibilità di accoglimento, entro il 30 novembre 2017 e previa ulteriore verifica tra le Parti, che potranno valutare ulteriori accoglimenti.

10) Alle persone che accederanno su base volontaria alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà, la banca si impegna a riconoscere:

- l'applicazione delle condizioni bancarie riservate al personale in servizio per il periodo di permanenza al Fondo di Solidarietà;
- la concessione di un fido temporaneo a tasso agevolato per il periodo ricompreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e l'erogazione dell'assegno da parte del Fondo; il tasso di fido sarà quello previsto per lo sconfinamento per i dipendenti della BCC incorporante;

- Ai lavoratori che manifesteranno la propria irrevocabile volontà di adesione alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, fatta salva la successiva verifica dei requisiti, entro la data del 9 giugno 2017, per tutto il periodo di permanenza al Fondo verrà riconosciuto quale "premio di tempestività":
 - il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale, con totale onere a carico dell'Azienda;
 - il versamento dei contributi al Fondo Pensione Nazionale, nella misura prevista a carico dell'Azienda, con riferimento a coloro che non eserciteranno il riscatto delle somme spettanti.

11) Ai sensi dell'art. 10, comma 13, del Decreto Interministeriale n. 82761/2014, il lavoratore, che abbia manifestato la propria volontà di adesione alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, risolverà consensualmente ed in maniera irrevocabile - senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle Parti - il rapporto di lavoro alla scadenza concordata con la BCC di Milano. Nel caso dette prestazioni non potranno essere erogate per cause non imputabili al dipendente, la risoluzione in parola deve considerarsi non intervenuta.

12) La cessazione dal servizio per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà sarà formalizzata dalla BCC e dai lavoratori interessati innanzi alla Commissione di conciliazione costituita presso la Federazione Lombarda delle BCC, ai sensi dell'art. 15 del CCNL di categoria, con la sottoscrizione di apposito verbale di risoluzione del rapporto di lavoro e reciproca definitiva transazione e rinuncia ad ogni pretesa o diritto relativo al rapporto di lavoro intercorso. L'accesso alle prestazioni straordinarie avverrà, compatibilmente con le esigenze organizzative della banca, successivamente alla completa fruizione dei periodi di ferie maturati dal lavoratore.


13) Nel caso dovessero intervenire modifiche alle norme relative ai requisiti soggettivi per l'accesso alle prestazioni pensionistiche IVS/INPS, che possano determinare conseguenze sull'applicazione di quanto previsto nel presente accordo, le Parti si impegnano a recepire quanto verrà convenuto in materia di accesso al Fondo di solidarietà tra Federcasse e le OO.SS.; e comunque le Parti si impegnano ad incontrarsi per esaminare i nuovi assetti normativi ed eventualmente assumere ogni opportuna determinazione.

14) Il presente accordo costituisce espressa richiesta avanzata dalle Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza e competenza, al Fondo di solidarietà di porre in essere gli interventi nel presente atto stesso indicati ai sensi delle vigenti norme di legge e di regolamento.


15) Le Parti concordano che la procedura di confronto di cui all'art. 22, parte terza, CCNL di categoria, è stata correttamente e formalmente avviata e conclusa con il presente accordo; parimenti, considerano assolto ogni obbligo aziendale di informativa e consultazione di cui alle vigenti disposizioni contrattuali collettive e di legge.

Milano, li 28 aprile 2017


BCC DI CARUGATE E INZAGO




BCC DI SESTO SAN GIOVANNI



FEDERAZIONE LOMBARDA BCC






Le Organizzazioni Sindacali

FIRST - CISL

Antonio Segni

FISAC - CGIL

Franco Dejo
Raffaello Galbi

La R.S.A. - FIRST/CISL

[Signature]

La R.S.A. - FISAC/CGIL

[Signature]

[Handwritten marks and signatures at the bottom of the page]

All. 1

Spett.le

BCC di

c.a. Direzione Generale


Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra..... nato/a a il matricola n., in servizio presso la Sede/Filiale di, in possesso, alla data del gg/mm/aaaa (indicare la prima data di maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni del "Fondo di Solidarietà"), dei requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo previsto dal D.M. n. 82761/2014, che ha recepito l'Accordo collettivo del 30 ottobre 2013, manifesta alla Banca di Credito Cooperativo di la propria irrevocabile volontà, fatta salva la successiva verifica dei requisiti, di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro a far data dal, per accedere alle prestazioni straordinarie del "Fondo di Solidarietà", ai sensi di quanto previsto e regolato dall'Accordo sindacale ex art. 22, parte terza, del CCNL di categoria, del 28 aprile 2017.

La presente manifestazione di volontà irrevocabile di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro è da intendersi esclusivamente finalizzata all'accesso, da parte del sottoscritto/a, alle prestazioni straordinarie del "Fondo di Solidarietà", alle condizioni di cui all'accordo sindacale sopra richiamato. Pertanto, qualora tale evento non si verificasse, per cause non riconducibili alla volontà del sottoscritto/a, la presente manifestazione di volontà perderà qualsiasi efficacia e si intenderà non formulata.

Luogo e data

In fede

.....

A collection of approximately 15 handwritten signatures and initials in black ink, arranged in a loose horizontal line across the bottom of the page. The signatures vary in style, some being more formal and others more stylized or abbreviated.

